2024/1433

28.5.2024

DECISIONE DI ESECUZIONE (EU) 2024/1433 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2024

sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese del piano strategico della PAC finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nel periodo 2023-2027 per l'esercizio finanziario 2023

[notificata con il numero C(2024) 3351]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 ([1]), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, primo comma,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116, la Commissione, in base ai conti annuali trasmessi dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e di un parere di audit in merito alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 9 del medesimo regolamento anteriormente al 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio considerato.

(2) A norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2021/2116, l'esercizio finanziario inizia il 16 ottobre dell'anno N-1 e termina il 15 ottobre dell'anno N. Nel liquidare i conti dell'esercizio finanziario 2023, al fine di allineare il periodo di riferimento per la spesa del FEASR a quello del Fondo europeo agricolo di garanzia, si dovrebbe tenere conto delle spese incorse dagli Stati membri tra il 16 ottobre 2022 e il 15 ottobre 2023, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione ([2]).

(3) A norma dell'articolo 35, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128, gli importi che devono essere recuperati da o erogati a ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione devono essere determinati detraendo i pagamenti intermedi erogati durante l'esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma dell'articolo 35, paragrafo 1. A norma dell'articolo 35, paragrafo 2, terzo comma, di tale regolamento di esecuzione la Commissione deve detrarre tale importo dal pagamento intermedio successivo o aggiungerlo ad esso.

(4) La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dagli Stati membri e ha comunicato loro le risultanze delle sue verifiche, corredate delle modifiche che propone.

(5) Per tutti gli organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, sull'esattezza e sulla veridicità dei conti annuali trasmessi.

(6) A norma dell'articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116, la presente decisione non dovrebbe pregiudicare l'adozione di eventuali decisioni successive della Commissione in conformità degli articoli 54 e 55 di tale regolamento,

([1]) GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 131, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/128/oj).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese del piano strategico della PAC finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2023 e relative al periodo 2023-2027.

Gli importi del FEASR che, a norma della presente decisione, devono essere recuperati da o erogati a ciascuno Stato membro nell'ambito dei piani strategici della PAC per il periodo 2023-2027 sono indicati nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione non pregiudica le future decisioni di verifica della conformità che la Commissione può adottare a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116 per escludere dal finanziamento dell'Unione le spese non eseguite in conformità delle norme dell'Unione, né le future decisioni annuali di verifica dell'efficacia dell'attuazione che la Commissione può adottare a norma dell'articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116 per escludere dal finanziamento dell'Unione le spese che non corrispondono a un output come indicato nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2024

Per la Commissione
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

ALLEGATO

Spese liquidate del FEASR 2023-2027 per piano strategico della PAC per l'esercizio finanziario 2023

Importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro, per piano strategico della PAC

Piano strategico della PAC approvato con spese dichiarate per il FEASR 2023-2027

In EUR

Stato membro	CCI	Spese 2023	Rettifiche	Totale	Importi non riutilizzabili	Importo accettato liquidato per l'esercizio finanziario 2023	Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario (*)	Importo che deve essere recuperato dallo (–) o erogato allo (+) Stato membro (**)
		i	ii	iii = i + ii	iv	v = iii - iv	vi	vii = v - vi
AT	2023AT06AFSP001	– 42 184,91	0,00	– 42 184,91	0,00	– 42 184,91	0,00	– 42 184,91
BE	2023BE06AFSP001	– 2 948,71	0,00	– 2 948,71	0,00	– 2 948,71	– 2 948,71	0,00
BE	2023BE06AFSP002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BG	2023BG06AFSP001	– 1 904 400,89	0,00	– 1 904 400,89	0,00	– 1 904 400,89	0,00	– 1 904 400,89
CY	2023CY06AFSP001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CZ	2023CZ06AFSP001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE	2023DE06AFSP001	660 153,94	0,00	660 153,94	0,00	660 153,94	723 296,25	– 63 142,31
DK	2023DK06AFSP001	1 888 412,44	0,00	1 888 412,44	0,00	1 888 412,44	1 891 485,07	– 3 072,63
EE	2023EE06AFSP001	– 36 657,35	0,00	– 36 657,35	0,00	– 36 657,35	– 36 657,35	0,00
ES	2023ES06AFSP001	– 1 375 845,10	0,00	– 1 375 845,10	0,00	– 1 375 845,10	– 1 333 269,98	– 42 575,12
FI	2023FI06AFSP001	2 428 162,36	0,00	2 428 162,36	0,00	2 428 162,36	2 428 162,36	0,00
FR	2023FR06AFSP001	– 611 370,99	0,00	– 611 370,99	0,00	– 611 370,99	2 117,81	– 613 488,80
EL	2023EL06AFSP001	– 1 010 161,37	0,00	– 1 010 161,37	0,00	– 1 010 161,37	– 1 010 161,37	0,00
HR	2023HR06AFSP001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HU	2023HU06AFSP001	– 2 900 037,02	0,00	– 2 900 037,02	0,00	– 2 900 037,02	– 2 900 037,02	0,00
IE	2023IE06AFSP001	3 284 703,02	0,00	3 284 703,02	0,00	3 284 703,02	3 284 703,02	0,00
IT	2023IT06AFSP001	– 6 284 619,41	0,00	– 6 284 619,41	0,00	– 6 284 619,41	– 6 338 351,61	53 732,20
LT	2023LT06AFSP001	– 248 293,31	0,00	– 248 293,31	0,00	– 248 293,31	0,00	– 248 293,31
LU	2023LU06AFSP001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LV	2023LV06AFSP001	2 392 526,51	0,00	2 392 526,51	0,00	2 392 526,51	2 392 526,51	0,00
MT	2023MT06AFSP001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NL	2023NL06AFSP001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PL	2023PL06AFSP001	– 1 774 070,95	0,00	– 1 774 070,95	0,00	– 1 774 070,95	0,00	– 1 774 070,95
PT	2023PT06AFSP001	– 2 001 435,81	0,00	– 2 001 435,81	0,00	– 2 001 435,81	– 2 001 435,81	0,00
RO	2023RO06AFSP001	– 3 290 122,19	0,00	– 3 290 122,19	0,00	– 3 290 122,19	– 4 742 277,31	1 452 155,12
SE	2023SE06AFSP001	71 495,39	0,00	71 495,39	0,00	71 495,39	76 127,95	– 4 632,56
SI	2023SI06AFSP001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK	2023SK06AFSP001	– 88 779,57	0,00	– 88 779,57	0,00	– 88 779,57	– 88 779,57	0,00

(*) I pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario includono gli importi negativi dichiarati nell'esercizio finanziario 2023.
(**) Gli importi che devono essere recuperati dagli (–) o erogati agli (+) Stati membri comprendono i fondi che possono essere riutilizzati dallo Stato membro a norma dell'articolo 57 del regolamento (UE) 2021/2116.